

Prot. n. 86926

Ord. n. 24

**OGGETTO: Palio 16 agosto 2024 – Procedimento a carico della Contrada di Valdimontone**

### L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n.11 del 18 ottobre 2024 recante numero di protocollo 81789, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Contrada di Valdimontone, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- l'atto, *ut.supra* menzionato, è stato notificato in data 18 ottobre 2024;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex art.* 98, comma 4, del Regolamento, prot. in entrata n. 83533 del 25 ottobre 2024;

Considerato che:

- la Contrada ha presentato una memoria con la quale, pur non contestando la ricostruzione del fatto storico, ha eccepito:

1) *la peculiarità del momento in cui il fatto storico si è verificato, ossia lo stretto nesso di causalità esistente tra la violenta e improvvisa caduta del fantino della Contrada di Valdimontone e la condotta tenuta dal Contradaiole e Mangino;*

2) *la non abitualità della condotta tenuta dai due contradaiole e la mancanza di pericolo e/o di pregiudizio per il regolare svolgimento della Carriera;*

- la predetta Contrada, per il tramite dell'Onorando Priore, contestualmente chiede che l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") voglia:

a) valutare il comportamento dei propri contradaioli contestualizzando l'episodio e per l'effetto giudicare la tenuità del fatto e l'esclusione della punibilità della Contrada;

b) voler giudicare il comportamento dei due Contradaioli escludendo la responsabilità della Contrada di Valdimontone o comunque una graduazione della sanzione prevista dal Regolamento per il Palio.

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art.92, comma 2, del Regolamento;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 17 agosto c.a, testualmente recita: "*il cavallo della Contrada di Valdimontone scartava e conseguentemente cadeva il fantino. In tale occasione scendevano senza autorizzazione in pista per un breve periodo di tempo (circa 20 secondi) un fiduciario ed un contradaiolo della Contrada di Valdimontone verosimilmente per accertarsi delle condizioni del proprio fantino*";

Visto che quanto sopra trova conferma anche nei filmati ufficiali del C.T.P.S. allegati alla relazione dei Deputati della Festa;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, comma 2, il quale così recita: *“E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento[...]”*;

- art. 97 che prevede: *“Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio, le Contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa delle seguenti punizioni[....]”*;

- art. 9, comma 4, che recita: *“In occasione del Palio, le Contrade sono tenute all'osservanza delle prescrizioni comunali in tutto ciò che si riferisce alla parte preparatoria ed al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione”*;

- art. 41, ultimo comma, che dispone: *“Durante le operazioni della mossa, nessuno, tranne gli agenti dell'ordine, può avvicinarsi al Verrocchio, che è riservato esclusivamente al Mossiere”*.

Vagliata la condotta tenuta dal Contradaiole e dal Fiduciario del Capitano e rappresentata dai Sigg. Deputati della Festa, nonché esaminate le osservazioni della Contrada di cui alla memoria ex art. 98, comma 4, del Regolamento, l'A.D. ritiene che la contestazione di

addebito enunciata con ordinanza n.11 del 18 ottobre 2024 risulti fondata, sostenendo quanto segue:

- sebbene le condotte del contradaiole e del fiduciario del Capitano avvengano all'interno di una vicenda caratterizzata dall'improvvisa e rovinosa caduta sul tufo del fantino della Contrada, tali circostanze non sono da ritenersi scriminanti o cause di giustificazione della condotta dei predetti, dovendo gli stessi comunque tenere un contegno tale da non porre in essere atti anche soltanto idonei ad arrecare pregiudizio alla celebrazione del Palio ed in presenza di una specifica norma regolamentare (art. 41, ultimo comma del Regolamento per il Palio) che vieta espressamente il comportamento messo in atto.

Le circostanze di fatto di cui sopra saranno tenute in debita considerazione al fine della valutazione di eventuali circostanze attenuanti rispetto alle condotte *de qua*:

- per quanto inerente l'eccezione relativa all'insussistenza di pregiudizio derivante dalla condotta dei propri contradaiole per lo svolgimento della Carriera, si precisa che la configurabilità della responsabilità a carico della Contrada, così come previsto dall'art.101, comma 2, del Regolamento, sussiste anche qualora vi sia "*qualsiasi atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio in ogni suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio*". Dunque trattasi di responsabilità che sussiste anche qualora vi siano **atti idonei potenzialmente ad arrecare pregiudizio** al regolare svolgimento della celebrazione del Palio, anche se di fatto tale pregiudizio non viene arrecato. Inoltre la predetta responsabilità risulta essere un consolidato Istituto Giuridico radicato nel Diritto Paliesco in quanto presente sia nel Regolamento, deliberato in Consiglio Comunale con deliberazione n.99 del 17.6.2019 e n. 224 del 28.11.2019, sia nel precedente Regolamento.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101 e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a carico della Contrada,

del proprio contradaio e del Fiduciario del Capitano per la condotta da questi ultimi tenuta in occasione del Palio.

**P.Q.M.**

- propone di comminare alla Contrada di Valdimontone la sanzione di **una (1) censura**, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile delle condotte del proprio contradaio e del Fiduciario del Capitano che, all'altezza dei canapi ed in prossimità del verrocchio, subito dopo la caduta del fantino della propria Contrada, hanno posto in essere le condotte di recarsi in pista senza autorizzazione, ove si trattenevano per un breve lasso temporale, così da avvicinarsi al verrocchio. Quest'ultimo comportamento, in contrasto con l'art. 9 comma 4 del Regolamento per il Palio, è vietato dall'art. 41 ultimo comma del Regolamento, ed è comunque idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del Regolamento in parola;
- propone di vietare alla suddetta Contrada di consentire al Fiduciario J.C. per **un (1) Palio** e al contradaio A.C. per **un (1) Palio** e relative prove di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione *ex artt.* 17 e 75 del Regolamento;
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Contrada di Valdimontone assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex art.* 98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 8 novembre 2024

**L'ASSESSORE DELEGATO**

**Dott. Giuseppe Giordano**



